



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 13/01/2022

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 21/10/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/04/2016, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di €480,15 per interessi e commissioni non maturate.

In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, chiede il rimborso dei costi ritenuti up front secondo il criterio della curva degli interessi; in ogni caso, chiede la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in €200,00 o nel diverso importo liquidato in maniera equitativa dal Collegio, la refusione del contributo delle spese di procedura, quantificate in €20,00 e infine il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, sostenendo l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio pro rata temporis; evidenzia come all'atto della sottoscrizione del contratto sia stata consegnata al ricorrente copia del piano di ammortamento e del prospetto di liquidazione del capitale residuo in corrispondenza di ogni singola scadenza contrattuale, sottoscritto per presa visione ed accettazione; l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio pro rata temporis; la



natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito); la natura up front delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; infine, la non rimborsabilità delle spese legali. Pertanto chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 21/10/2015, prima dell'entrata in vigore (25/07/2021) della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il cui art. 11-octies ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, stabilendo che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" (co. 1, lett. c).

Il secondo comma del menzionato art. 11-octies dispone, inoltre, che "l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

A seguito del ricordato intervento legislativo, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/21), stabilendo che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Tanto premesso, con riferimento alla qualificazione dei costi deve riconoscersi natura recurring alle commissioni sub lett. b) (commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento), "in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito" e



pertanto, rimborsabili per la quota non maturata a seguito della estinzione anticipata del finanziamento secondo il criterio proporzionale lineare: cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 7740/21; 7231/20.

Uguale natura deve riconoscersi agli interessi corrispettivi sub lett. i) atteso che il modulo SECCI prevede l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a tale titolo in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Sul punto l'intermediario invoca una diversa interpretazione della clausola contrattuale di rimborso ritenendo innanzitutto che dal piano di ammortamento, strutturato come ammortamento alla francese, il cliente avrebbe dovuto autonomamente essere in grado di determinare in corrispondenza di ogni scadenza contrattuale, la quota da restituire in caso di estinzione anticipata (quota che comprenderebbe di fatto anche la decurtazione degli interessi secondo la loro ripartizione contrattuale) e in secondo luogo che il Modulo SECCI, sezione 4 ("Altri importanti aspetti legali", riquadro relativo a "Rimborso anticipato"), nell'enunciare gli obblighi che gravano in tema di rimborso al finanziatore, chiarisce che il cliente ha il "diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata", si esprimerebbe al singolare e si riferirebbe solo alla quota di oneri in particolare quando dispone "tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste da finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue". Detta opinione tuttavia non può essere condivisa.

Questo Collegio – in aderenza al suo costante orientamento (cfr. decisioni nn. 8172/21; 7740/21; 7231/20) – ritiene di dover disattendere l'interpretazione proposta dall'intermediario, in quanto l'eventuale dubbio ermeneutico può essere risolto attingendo alle regole dettate in materia di interpretazione del contratto.

Anche infatti se si volesse ipotizzare la mancata chiarezza in senso letterale del contratto (che in realtà non pare sussistere giacché lo stesso contratto si riferisce alla "quota di interessi e oneri"), laddove residuassero incertezze, trattandosi di un contratto concluso mediante condizioni generali unilateralmente predisposte e peraltro contenute in un contratto del consumatore (artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.), non può che prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore aderente.

Al contrario, natura up front va riconosciuta alle commissioni sub lett. a) (commissioni alla mandataria per il perfezionamento del contratto, "in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti": Collegio di Bari, decisione n. 7231/20);), così come alla provvigione all'intermediario del credito sub lett. c) (essendo necessario tenere conto "del disposto dell'art. 128 quater del TUB, che descrive le attività dell'agente in attività finanziaria come attività chiaramente up-front in quanto propedeutiche alla concessione del finanziamento": Collegio di Bari, decisione n. 8810/20). Ne consegue che il ricorrente ha diritto al rimborso secondo il seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate totali		60		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	5	rate residue	55						
Oneri sostenuti									
<i>interessi corrispettivi</i>				recurring pro rata temporis	967,11	886,52		820,77	65,75
<i>commissione mandataria lett.a</i>				up front	188,10				0,00
<i>commissione mandataria lett.b</i>				recurring pro rata temporis	188,10	172,43		172,45	-0,02
<i>provvigione lett. C</i>				up front	264,00				0,00
Totale									66
							Interessi legali	sì	

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 66,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI